



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

Regolamento Didattico di Ateneo

(Modificato con D.R. 27 novembre 2023, n. 72/23)

Sommario

Art. 1 – Titoli e Corsi di studio.....	3
Art. 2 – Strutture didattiche	3
Art. 3 – Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici	4
Art. 4 – I Consigli didattici dei Corsi di studio	6
Art. 5 – Istituzione, attivazione e disattivazione di Facoltà e Corsi di studio	7
Art. 6 – Crediti formativi universitari.....	7
Art. 7 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative	9
Art. 8 – Orientamento e tutorato	9
Art. 9 – Modalità di svolgimento delle attività formative	10
Art. 10 – Calendario didattico	10
Art. 11 – Esami e verifiche del profitto.....	11
Art. 12 - Attività formative a scelta dello studente, piani di studio individuali, propedeuticità	12
Art. 13 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole.....	12
Art. 14 - Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	13
Art. 15 – Interruzione degli studi	13
Art. 16 – Doveri didattici dei docenti	13
Art. 17 – Compiti e requisiti dei tutor	14
Art. 18 – Verifica della didattica	14
Art. 19 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio	14
Art. 20 – Promozione e pubblicità dell’offerta didattica.....	15
Art. 21 – Immatricolazioni e iscrizioni	15
Art. 22 – Certificazioni	16
Art. 23 – Tutela dei diritti degli studenti	16
Art. 24 – Offerta formativa.....	16
Art. 25 – Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo	16
Art. 26 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo.....	17
Art. 27 - Norme transitorie e finali.....	17



UNIVERSITA' TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO" **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – PARTE GENERALE**

Art. 1 – Titoli e Corsi di studio

L'Università Telematica "Giustino Fortunato", di seguito denominata Università, rilascia i seguenti titoli (art. 3 D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004):

1. Laurea (L)
2. Laurea magistrale (L.M.)
3. Diploma di specializzazione (DS)
4. Dottorato di ricerca (DR).

La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione e il Dottorato di ricerca sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di laurea, di Laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dall'Università.

I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati dalle università non telematiche ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Università e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alle richieste di qualificazione professionale.

L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.

L'Università può attivare, secondo la disciplina fissata dal presente regolamento, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello (in attuazione dell'art.1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4); attività didattiche propedeutiche o integrative finalizzate al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio, quali corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, previsti dall'art.6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 2 – Strutture didattiche

Le Strutture didattiche dell'Università sono le Facoltà e i Corsi di studio.

Le Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto, hanno il compito di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e dell'impegno didattico dei docenti.



Organi della Facoltà sono il Preside, il Consiglio di Facoltà, la Commissione Didattica e i Consigli di Corso di studio.

La Facoltà è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti.

La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà, costituito secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Università.

Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e dai Corsi di studio attivati al suo interno.

La Commissione Didattica, istituita presso ogni facoltà, ha il compito di esprimere parere circa la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270. La Commissione ha composizione paritetica di docenti e studenti, in numero stabilito dal Regolamento di Facoltà.

Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi, possono essere attivate strutture didattiche interateneo. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.

Art. 3 – Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

Per ciascun Corso di studio istituito nell'Università, il presente Regolamento contiene, in allegato, lo specifico Ordinamento didattico.

L'Ordinamento didattico del Corso di studio:

- a. determina la denominazione e indica la classe di appartenenza del Corso di studio;
- b. indica la Facoltà ove si svolge il Corso di studio;
- c. determina gli obiettivi formativi del Corso di studio coerenti con la classe di appartenenza;
- d. determina il quadro delle attività formative e i crediti formativi universitari assegnati a ciascun tipo di attività formativa;
- e. determina le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- f. indica le conoscenze richieste per l'accesso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), "Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".

Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), "È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza



con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione"; Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), "È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente".

Il Regolamento didattico di Facoltà definisce le regole comuni ai Corsi di studio che si svolgono nella Facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento didattico generale dell'Università.

In particolare, il Regolamento didattico di Facoltà:

- a. stabilisce il calendario didattico e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
- b. determina la distribuzione temporale e di attività dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori (entro i termini fissati dalla normativa vigente, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione a quanto stabilito nei regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro, nonché le attività svolte dai tutor e le modalità di raccordo con i docenti;
- c. determina la composizione della Commissione Didattica paritetica di cui all'art. 12, comma 3, del DM 270/04;
- d. determina le modalità di istituzione e attivazione di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e loro disattivazione;
- e. fissa le procedure per l'approvazione e la promozione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, attività seminariali e di approfondimento.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, e previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. I Regolamenti dei Corsi di studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dagli Organi degli Atenei interessati.

Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio:

- a. precisa le attività formative previste ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, le propedeuticità;
- b. individua i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- c. determina la tipologia delle forme didattiche e degli esami di profitto;
- d. detta disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previa acquisizione favorevole delle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

L'Università assicura la revisione, con cadenza triennale, dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei crediti tra i vari



insegnamenti o le altre attività formative, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DM 270/04.

In caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà, i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facoltà interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.

Il Regolamento didattico di Ateneo, redatto nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali, viene approvato dal Ministero ai sensi dell'art. 11 della legge 341/90.

Art. 4 – I Consigli didattici dei Corsi di studio

I Corsi di studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di studio (in seguito denominato Consiglio didattico), costituito dal Presidente del Corso di studio, dal personale docente e ricercatore inserito nei ruoli dell'Università che prestano attività di insegnamento nel Corso e da una rappresentanza dei docenti titolari di contratto per attività di insegnamento.

Il Consiglio didattico è presieduto da un Presidente, scelto tra i docenti che compongono il Consiglio stesso. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio didattico svolge in particolare i seguenti compiti:

1. elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà l'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative;
2. formula gli obiettivi formativi specifici del Corso e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa degli eventuali curricula proposti dal Regolamento didattico;
3. determina i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, progettando l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative, finalizzate al recupero di eventuali debiti formativi;
4. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;
5. verifica l'attività didattica programmata e sovrintende ad essa, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente e di quello preposto all'attività di tutorato;
6. esamina gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti, sulla base di quanto stabilito nei regolamenti didattici;
7. esamina le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
8. definisce le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;
9. valuta le domande di iscrizione ad anni di Corso successivi al primo;
10. cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, monitorando costantemente il processo di apprendimento degli studenti, sia pure in modo differenziato in base all'impegno stabilito dagli studenti stessi;

11. determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.

In base ad apposite convenzioni tra Università, i Regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Art. 5 – Istituzione, attivazione e disattivazione di Facoltà e Corsi di studio

L'istituzione di nuove Facoltà, di nuove classi di Corsi o l'attivazione di nuovi Corsi di studio sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato e dopo aver sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università previa autorizzazione da parte del MIUR.

I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Università (Corsi di studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi atenei (Corsi di studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

I Master, i Corsi di Alta formazione e i Corsi di perfezionamento potranno essere attivati anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio ad essa afferente.

Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Art. 6 - Crediti formativi universitari

L'unità di misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.

Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività seminariali, studio personale e altre attività formative, studio individuale. La quantità di impegno complessivo medio svolto in un anno da uno studente



impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

L'Ordinamento didattico dei Corsi di studio assegna per ogni tipo di attività formative (descritte nell'art. 10 del DM 270/2004) un determinato numero di crediti riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo art. 10, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, nel rispetto dei Decreti Ministeriali (richiamati dall'art. 11, comma 3, lett. c del DM 270/2004).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), "Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".

Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), "È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente".

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel Regolamento didattico del Corso di studio.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame. Il numero dei crediti maturati per ciascun insegnamento è lo stesso indipendentemente dal voto riportato, ed è pari al valore stabilito dall'Ordinamento didattico; un voto più alto non comporta un maggior numero di crediti maturati.

Il voto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode, rimane elemento fondamentale e distintivo del livello di apprendimento di ogni singolo studente.

I Consigli di Corso di studio possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati e fissati nel Regolamento didattico del Corso di studio, l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

Il Consiglio di Facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al



fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti formativi.

Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio Didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive.

Art. 7 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

L'Ordinamento didattico definisce le competenze e le conoscenze richieste allo studente, determinandone le modalità di verifica. Per i Corsi di laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi da soddisfare nel primo anno di corso.

Per l'ammissione al Corso di laurea Magistrale, il relativo ordinamento didattico indica, per i singoli ambiti e/o settori gli eventuali crediti necessari per l'accesso oltre al possesso del Diploma di laurea di primo livello. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire, da parte dello studente, anche con l'acquisizione dei crediti a seguito di attività formative approvate dagli organi didattici competenti e svolte anche presso altre Università.

Il debito formativo, di cui al comma precedente, dovrà essere soddisfatto prima dell'iscrizione al nuovo Corso di studio.

Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione a Corsi di studio e di dottorato di ricerca, è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Per l'ammissione agli altri Corsi eventualmente attivati, si fa riferimento all'art. 6 del Regolamento generale sull'autonomia.

Art. 8 – Orientamento e tutorato

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, emana apposito Regolamento atto a definire le modalità organizzative delle attività di orientamento e tutorato, previste dalla normativa vigente e promosse dall'Università. Quanto previsto in



tale Regolamento trova inoltre esplicitazione nella Carta dei servizi.

Nell'ambito delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le strutture didattiche (Facoltà e Corsi di studio) organizzano e mettono in opera le attività di orientamento e tutorato.

In materia di orientamento, le strutture didattiche diffondono informazioni, nella norma attraverso il sito Web dell'Università, sui percorsi formativi, sulle modalità didattiche, sul funzionamento dei servizi erogati dall'Università, alla luce di quanto stabilito nella Carta dei servizi. Le attività di orientamento sono rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari già iscritti per informarli sui percorsi formativi, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Le strutture didattiche organizzano le attività di tutorato in modo congruo rispetto alle modalità teledidattiche di erogazione dei servizi didattici e integrativi. Tali modalità trovano esplicitazione nella Carta dei servizi, alla quale si rimanda.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle attività formative

L'Università eroga i contenuti didattici attraverso il Portale Formativo Online, che dà la possibilità agli studenti di accedere ai contenuti degli insegnamenti, di interagire con i tutor e con i docenti, di effettuare test autovalutativi della preparazione acquisita, di ottenere tutte le informazioni inerenti alle attività didattiche e ai servizi ad esse collegati.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano l'articolazione degli insegnamenti in attività svolte in modalità asincrone (quali consultazione e studio dei contenuti delle lezioni, test di autovalutazione, partecipazione a forum, etc.), in attività svolte in modalità sincrone (videoconferenze, seminari in diretta, eventuali revisioni in diretta con il docente o i tutor, etc.), in altre attività formative.

Oltre ai Corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame e per i quali andrà indicato il relativo settore scientifico-disciplinare, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

Art. 10 – Calendario didattico

Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intera Università.

Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari. Il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dal presente regolamento.



Art. 11 – Esami e verifiche del profitto

A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento.

Tali prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

Per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza on-line alle varie attività didattiche mediante tracciamento in piattaforma, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si tengono in presenza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia indicato annualmente dal titolare dell'insegnamento.

I cultori della materia devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea o laurea conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- Laurea specialistica o laurea magistrale conseguiti secondo gli ordinamenti didattici introdotti dal DM 3 novembre 1999, n. 509 e modificati dal DM 22 novembre 2004 n. 270;

I cultori della materia sono individuati secondo modalità di accreditamento determinate dalla Facoltà.

Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di svolgimento delle attività didattiche stabilite, previste dall'ordinamento



degli studi.

Qualora lo studente non superi la prova di esame non può tornare a sostenere la stessa prova nella medesima sessione di esame.

Art. 12 - Attività formative a scelta dello studente, piani di studio individuali, propedeuticità

L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero massimo di crediti riservati alle attività formative che lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate o riconosciute dall'Università nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Corso di studio.

I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere la possibilità di presentazione di piani di studio alternativi, tra i quali gli studenti potranno esercitare l'opzione. È fatta salva la possibilità di libera scelta da parte degli studenti dei crediti indicati nel comma precedente.

Il Regolamento didattico di Corso di studio prevede le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), “È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione”.

Art. 13 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altra università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio del Corso di studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti e l'indicazione del debito formativo da assolvere.

Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere previsto da apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. In ogni caso il riconoscimento di crediti acquisiti deve essere individuale ed effettuato dal Consiglio di corso di studio o, qualora non attivato, dal Consiglio di Facoltà a seguito di analisi formale.

Persone, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso università estere, possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di



ogni livello, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.

Art. 14 - Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso università estere, anche telematiche. A tal fine possono essere stipulati accordi fra università.

La condizione per il riconoscimento del programma di studi effettuati presso università estere è una delibera del Consiglio di Corso di studio, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche dell'insegnamento proposto (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione seguite, materiale didattico e quant'altro).

Art. 15 – Interruzione degli studi

Lo studente può risolvere autonomamente il rapporto contrattuale con l'Università, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata alla stessa.

Allo studente rinunciatario, non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera universitaria precedentemente e regolarmente percorsa. Lo studente rinunciatario non potrà ottenere rimborso di somme versate e se vorrà iscriversi allo stesso o ad altro corso di laurea sarà considerato alla stregua di chi si iscrive per la prima volta.

In questo caso, egli ha diritto di vedersi certificati dall'Università i crediti acquisiti fino a quel momento.

Art. 16 – Doveri didattici dei docenti

I Professori ed i Ricercatori nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei Corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.

I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di facoltà e/o di Dipartimento, con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica.

I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

I docenti che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Università, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono ottenere preventivo nulla-osta dal Consiglio di Facoltà.

Art. 17 – Compiti e requisiti dei tutor

I tutor svolgono funzioni di guida e consulenza agli studenti, monitorandone in continuità l'apprendimento individuale e complessivo.

Possono svolgere funzioni di tutor solo coloro che sono in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma universitario o laurea conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- Laurea o Laurea specialistica o laurea magistrale conseguiti secondo gli ordinamenti didattici introdotti dal DM 3 novembre 1999, n. 509 e modificati dal DM 22 ottobre 2004 n. 270.

Oltre ai requisiti formali, per svolgere le funzioni di tutor vengono richiesti anche i seguenti requisiti sostanziali:

- competenza nella gestione degli aspetti tecnico-organizzativi della didattica on-line;
- competenza metodologica nella gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento;
- competenza disciplinare in più settori scientifici previsti dagli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea nei quali vengono impegnati.

Il compito di accertare il possesso dei requisiti richiesti ai tutor e di procedere alla loro selezione spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'Università organizza corsi di formazione per tutor anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

Art. 18 – Verifica della didattica

Il Consiglio di Facoltà predispose una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, anche attraverso l'utilizzo di questionari somministrati agli studenti e approvati dal Nucleo di Valutazione, e la presenta al Rettore.

La relazione annuale è redatta tenendo conto della valutazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione e della qualità dei servizi telematici, della funzionalità dei contenuti didattici e della tecnologia adottata. Tali relazioni vengono presentate al Senato Accademico, che formula proprie proposte ed osservazioni, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 19 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale.

L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio determina:

- a) le modalità della prova;
- b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione



dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento giudicato rilevante.

Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dal relativo regolamento didattico. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento didattico può prevedere, accanto ad un elaborato scritto una prova finale tendente ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.

Per il conseguimento della Laurea magistrale e del Dottorato di ricerca, ove istituito, i relativi Regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la trasmissione della tesi alla segreteria di Facoltà.

Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà e sono costituite secondo quanto previsto nei relativi Regolamenti didattici.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

Art. 20 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

L'Università cura l'integrale diffusione delle informazioni sulla propria offerta formativa e ne cura periodicamente l'aggiornamento attraverso le forme e gli strumenti più idonei.

I contenuti e le scadenze delle attività didattiche, come il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono pubblicati sul sito Web dell'Università.

L'Università pubblica sul proprio sito Web la Carta dei servizi, dove, in ottemperanza al DL 17 aprile 2003, rende noti le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti.

L'Università, inoltre, pubblica sul proprio sito Web una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio, sui servizi, sulle attività, sulla localizzazione geografica della sede legale e sulle modalità per il suo raggiungimento per gli esami di profitto.

Art. 21 – Immatricolazioni e iscrizioni

I tempi e le modalità di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel sito Web dell'Università.



Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. La contemporaneità, comunque rilevata, comporta la decadenza dello studente dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Art. 22 – Certificazioni

Le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti sono rilasciati dall'Università, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalla normativa vigente sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

Ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia, l'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato denominato "supplemento al diploma", che riporta, secondo un modello conforme a quello suggerito dalla Commissione Europea, le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. L'Università rilascia, altresì, certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Art. 23 – Tutela dei diritti degli studenti

L'Università adotta e rende nota una propria Carta dei servizi, ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei Corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate". La Carta dei servizi dell'Università, oltre ad esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti, rende noti i diritti degli studenti nei confronti dell'Università.

La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, che è l'organo preposto alla vigilanza sull'attuazione di quanto previsto nella Carta dei servizi predisposta dall'Università.

Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 24 – Offerta formativa

In allegato al Regolamento didattico di Ateneo è acclusa l'offerta formativa dei Corsi di Laurea dell'Ateneo.

Art. 25 – Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

Il presente Regolamento, comprensivo di allegati, viene approvato e pubblicato sulla G.U.R.I..



Art. 26 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

Durante la fase di consolidamento delle attività didattiche i compiti degli organi collegiali sono assolti dal Comitato Ordinatore dell'Università.



Allegati al Regolamento didattico di Ateneo

ORDINAMENTI DIDATTICI CDS CLASSI: LMG/01; L-8, L-14&L-17; L-19; L-24; L-28; LM-47; LM-51; LM-77